ACCORDO TRA IL COMUNE DI CAVE E IL COMUNE DI ROCCA DI CAVE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIPENDENTE DOTT. ELIO ZIMPI

97 14-10-2021
Il Segretario Generale
Fito Dott.ssa Giada De Francesco

TRA

1) Il *COMUNE DI CAVE* con sede legale in Cave, in Piazza Garibaldi 6,d'ora in avanti *"Ente di appartenenza"*, rappresentato dalla dott.ssa Giada De Francesco, in qualità di Segretario Generale - Responsabile del Dipartimento Amministrativo;

E

2) Il *COMUNE DI ROCCA DI CAVE,* con sede legale in ……., in ……..,d'ora in avanti "Ente utilizzatore", rappresentato ……., in qualità di ……

Premesso che:

- l'articolo 30, comma 2 sexies, del Decreto Legislativo n. 165/2001 recita: "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative risultanti dai documenti di programmazione previsti dall'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto

- l'art. 30, comma 2-sexies, del Decreto Legislativo n. 165/2001 prevede che: ''Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative risultanti dai documenti di programmazione previsti dall'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";

- il comma 413 dell'articolo 1 della legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013) prevede che:

"A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2 - sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato;

- l'art. 1, comma 124, della Legge 30/12/2018, n.145, prevede che *''Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004. ''*

- l'articolo 70, comma 12, del Decreto Legislativo n.165/2001 stabilisce che: "In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni dì proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale...

- con nota del 14.10.2021 il Comune di Rocca di Cave ha richiesto al COMUNE DI CAVE l'utilizzo del Dott. ELIO ZIMPI in assegnazione temporanea, ex art.1, comma 124, della L. n.145/2018, in prosecuzione dei precedenti accordi per 1/6 dell'orario di servizio del

Comune;

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 14.10.2021 il COMUNE DI CAVE ha autorizzato il Comune di Rocca di Cave ad utilizzare il dott. ELIO ZIMPI in assegnazione temporanea, ex art.1, comma 124, della L. n.145/2018 e art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 65/2001, per 6 ore settimanali,

- con la deliberazione di Giunta Comunale n.....del.....il Comune di Rocca di Cave ha approvato lo schema del presente accordo per l'utilizzo congiunto del dipendente ELIO ZIMPI;

- il Dott. ELIO ZIMPI, d'ora in avanti "*dipendente*", ha espresso la sua disponibilità al temporaneo e parziale utilizzo presso il Comune di Cave, ai sensi dall'art.l, comma 413, della legge 24.12.2012, n. 228, "per accettazione" resa dal medesimo in calce al presente accordo;

- ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuale sopra richiamate, nonché di quanto previsto dall'art. 70, comma 12, del D. Lgs. 165/2001, occorre definire le modalità di utilizzo congiunto della dipendente nonché i rapporti finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo della medesima;

Tutto ciò premesso parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Articolo 1 - Tipologia del Rapporto - Il temporaneo e parziale utilizzo del dipendente ELIO ZIMPI da parte dell'Ente utilizzatore, è attuato ai sensi dell'art.1, comma 124, della L. n.145/2018 dell'art. 30, comma 2 sexies del D. Lgs. 165/2001 e, per analogia, dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni e autonomie locali, esso, pertanto, non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente con l'Ente di appartenenza da cui continua a dipendere giuridicamente, né dà luogo all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con l'Ente utilizzatore. Il rapporto che si instaura con l'Ente utilizzatore attiene

soltanto al suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo. Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto lavorativo del dipendente ed il relativo trattamento giuridico ed economico, restano nella competenza esclusiva dell'Ente di appartenenza, titolare del rapporto stesso.

Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo - L'Ente di appartenenza e l'Ente utilizzatore convengono di utilizzare congiuntamente il dipendente con la seguente percentuale lavorativa: 1/6 del tempo di lavoro d'obbligo settimanale presso il Comune di Rocca di Cave ed 5/6 del lavoro d'obbligo settimanale presso il COMUNE DI CAVE.

Articolo 3 - Decorrenza e durata - Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione fino alla scadenza del contratto del dipendente ex art. 110 del Tuel presso il Comune di Cave fissata alla data del 08/10/2022.

Articolo 4 - Gestione del rapporto di Lavoro - Il dipendente mantiene, a tutti gli effetti, lo stato giuridico ed economico di dipendente dell'Ente di appartenenza mentre dipenderà funzionalmente dall'Ente utilizzatore per il tempo di durata del presente accordo e per il tempo di lavoro prestato. Ogni Ente, nel rispetto dei propri ordinamenti, richiederà al dipendente le funzioni previste dal ruolo all'interno degli stessi ricoperto ed ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego, dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai Regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti.

Articolo 5 - Trattamento Economico - Il trattamento economico annuo lordo in atto e gli oneri contributivi sullo stesso ricadenti già in godimento sarà corrisposto per intero dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il complessivo onere ricadente a carico dell'Ente utilizzatore; pertanto, per il periodo di impiego del dipendente il trattamento economico spettante sarà anticipato dall'Ente di appartenenza e ad esso rimborsato dall'ente utilizzatore in ragione della propria quota parte come determinata in base all'art. 2 del presente atto sulla base di analitica

rendicontazione. L'Ente utilizzatore si impegna a comunicare tempestivamente all'ente di appartenenza la natura e l'importo di eventuali compensi accessori ai fini della relativa erogazione.

Articolo 6 Risoluzione – Il presente accordo sarà risolto nei seguenti casi:

- cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare;
- risoluzione consensuale deliberata da entrambi gli Enti firmatari del presente accordo;
- recesso unilaterale di una delle parti, previa comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni;
- mancato rimborso da parte del Comune utilizzatore delle somme dovute ai sensi dell'art. 5 del presente accordo.

Articolo 7 - Norme Finali - Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. Il presente atto è esente da spese di bollo ai sensi dell'art.16 Tabella Allegato B del DPR n.642/1972 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986. Le spese di registrazione in caso d'uso sono a carico della parte richiedente.

Per il COMUNE DI CAVE

Per il COMUNE DI ROCCA DI CAVE:

Per accettazione: Dott. ELIO ZIMPI